

22-04-2025
336
1550
200,00

Funzionaria
seppa BONGIO
FIRMA SE D
DEL DIRETTORE PROVINCIALE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DELLA VALSSASINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA»

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Denominazione e durata

È costituita, ai sensi dell'art 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata "COMUNITA' ENERGETICA Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera" in forma abbreviata "CER delle VALLI" (di seguito "Associazione" o "CER"), che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica, aconfessionale e caratterizzata da una partecipazione aperta e volontaria.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art. 8, è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Barzio in Via A. Manzoni n. 12

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Comunità Montana della Valsassina e nei paesi limitrofi, con una copertura territoriale limitata alle diverse Cabine Primarie presenti nella predetta area. L'Associazione potrà estendere la propria attività anche ad altri territori e su ulteriori Cabine, perseguendo le proprie finalità all'interno del territorio della Regione Lombardia.

Il trasferimento della sede legale, ove avvenga all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Statuto, finalità e oggetto sociale

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, che costituisce la base fondamentale per l'organizzazione e il funzionamento delle sue attività e vincola i suoi aderenti al rispetto delle norme in esso contenute; opera nei limiti del Codice Civile e si ispira ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

E' prevista la possibilità di apportare futuri adeguamenti alla forma giuridica dell'Associazione, qualora le condizioni relative al numero o alla tipologia dei membri subissero modifiche significative.

L'Associazione opera secondo principi democratici e senza fini di lucro. In conformità alle normative vigenti relative alle Comunità Energetiche Rinnovabili, promuove iniziative volte a generare benefici ambientali, economici e sociali per la comunità, i soci e i territori in cui è attiva, senza perseguire scopi di lucro finanziario. La sua attività si basa principalmente sulla partecipazione attiva dei membri ed è aperta a tutti, includendo sia soggetti pubblici che privati, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021.

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui alla Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001), in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER), alla Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva UE 2019/944) che definisce la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC), nonché alle correlative norme di recepimento nell'ordinamento italiano e agli atti di regolazione della materia delle competenti Autorità.

A tal fine, l'Associazione potrà:

- Produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile,

anche tramite accordi di compravendita tra privati e mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità Energetica, in conformità alla normativa vigente, attraverso il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili appartenenti agli associati o a soggetti terzi.

- Organizzare e gestire la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. "a" del D.Lgs. 199/2021 e successive modifiche. Ciò include anche i casi in cui la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, garantendo il rispetto degli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti.
- Promuovere e organizzare una o più configurazioni di autoconsumo collettivo afferenti alla cabina di trasformazione primaria del territorio di competenza e, qualora ne esistano le condizioni, anche in altri territori.
- Accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o tramite aggregazioni, e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche nei mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
- Realizzare e gestire impianti di ricarica per veicoli elettrici.
- Cedere a terzi, al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) o alla rete elettrica nazionale l'energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso rispetto ai consumi degli associati.
- Svolgere attività informativa e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel settore, a favore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse esistenti, salvaguardare l'ambiente, combattere i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita delle persone.

In tali ambiti, l'Associazione si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- Promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse e altre fonti energetiche sostenibili.
- promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica dai reflui organici e da altri cascami dei processi produttivi;
- promuovere il ricorso a forme innovative di produzione di calore per l'uso termico e sanitario, quali l'installazione di pannelli solari termici, l'estrazione di calore dal sottosuolo (geotermia a bassa entalpia), l'accumulo termico e quindi il pieno utilizzo di risorse termiche rinnovabili;
- promuovere, quando le energie rinnovabili non siano comunque sufficienti a soddisfare il fabbisogno, la realizzazione di impianti di cogenerazione (calore ed elettricità) da combustibili rinnovabili gas metano per ottimizzarne il rendimento energetico;
- promuovere e realizzare strutture, sistemi, metodi per l'immagazzinamento dell'energia;
- promuovere la realizzazione di impianti di distribuzione collettiva del calore (teleriscaldamento);
- promuovere l'adozione di ogni forma tecnologica disponibile (quale ad esempio la domotica) per ottimizzare l'uso di energia elettrica e termica;
- promuovere l'adozione di ogni soluzione tecnologica idonea a diminuire la dispersione termica degli edifici;
- promuovere e organizzare incontri e produrre materiale informativo, sia cartaceo che informatico, rivolto alla generalità dei cittadini allo scopo di diffondere la cultura del risparmio energetico e dell'uso delle energie rinnovabili;
- Organizzare una o più configurazioni di comunità energetica, riferite alle cabine

di distribuzione previste dalla normativa vigente.

L'obiettivo principale dell'Associazione è generare benefici ambientali, economici e sociali per i membri e per le comunità locali in cui opera. Ciò avviene escludendo il perseguimento di profitti finanziari e promuovendo l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, oltre alla riduzione dei costi energetici per gli associati, all'interno degli ambiti territoriali definiti dalla normativa di riferimento.

Gli scopi istituzionali dell'Associazione sono i seguenti:

- Costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile mediante l'aggregazione di utenze private e pubbliche, con l'obiettivo di usufruire degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente, in particolare dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (di seguito, il "Decreto CACER"), nonché dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e da ogni altra fonte di finanziamento disponibile;
- Organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione in capo all'Associazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Questo include i casi in cui la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore degli impianti siano in capo agli associati o a terzi convenzionati, garantendo comunque il rispetto dei requisiti normativi e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti, in linea con le evoluzioni legislative in materia;
- Promuovere e sostenere progetti innovativi volti alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi energetici sostenibili. Tali progetti mirano a favorire un utilizzo equilibrato e responsabile delle risorse presenti nel territorio di riferimento.
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- promuovere e adottare strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella comunità;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- stipulare accordi e convenzioni con l'ARERA, con il GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro. Tuttavia, al fine di perseguire i propri scopi istituzionali, qualora fosse necessaria l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica per i loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo quanto previsto dalla legge.

La partecipazione all'Associazione, così come la produzione di energia elettrica rinnovabile, non possono costituire l'attività commerciale o industriale principale degli associati. Nel caso di partecipazione di imprese all'interno dell'Associazione, è richiesto che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Articolo 4 - Programma eventi / attività

Il programma delle attività viene redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea degli Associati.

Il programma delle attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno. Il programma non è rigido, quindi le attività previste possono essere integrate durante l'anno.

Per accedere ad eventuali attività a pagamento offerte dall'Associazione bisogna essere obbligatoriamente iscritti all'Associazione stessa.

TITOLO II - Associati

Articolo 5 -Associati

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria e non vi è limite al numero di soci.

Gli associati e, comunque, coloro che esercitano un potere di controllo, possono essere esclusivamente persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La partecipazione dei membri o dei soci all'Associazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale in capo a ciascun associato, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione. In caso di recesso anticipato da parte di un associato saranno determinati tra l'associato medesimo e l'associazione eventuali corrispettivi, equi e proporzionali, nonché il rimborso ove previsti per la compartecipazione agli investimenti sostenuti o i benefici di cui hanno beneficiato l'associato o l'Associazione. All'esito della rideterminazione si verificheranno eventuali debiti/crediti tra le parti.

Gli Associati si dividono in:

- Associati "Fondatori": gli Associati che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Associati "Ordinari": gli Associati diversi dagli Associati Fondatori.

Gli Associati, sia Ordinari che Fondatori, saranno suddivisi con regolamento da adottarsi con delibera del Consiglio Direttivo in categorie a seconda della configurazione di autoconsumo diffuso di appartenenza ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 (le "Configurazioni"), in base alla Cabina Primaria di riferimento. La Configurazione di appartenenza di ciascun Associato sarà determinata a seconda della Cabina Primaria cui è connesso (i) del punto di connessione bidirezionale

(contemporaneamente di immissione e di prelievo) ovvero (ii) del punto di connessione in prelievo ovvero (iii) del punto di connessione in immissione puro, di cui è titolare ciascun Associato ovvero (iv) nel caso in cui l'Associato non sia titolare di punto di connessione, dal luogo della residenza, del domicilio, della dimora o della sede dell'Associato.

Fermo restando che gli Associati possono appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione, nel caso in cui gli Associati siano titolari di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, al momento dell'iscrizione l'Associato potrà scegliere la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione. Resta inteso che i soggetti di cui al precedente punto iv), non essendo titolari di punti di connessione, non avranno diritto alla restituzione dei benefici derivanti dalla condivisione, se prevista.

Quando nello Statuto si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria. L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo, è gratuita. È facoltà del Consiglio Direttivo prevedere una quota associativa annuale di adesione, anche differenziata per tipologia di Associato aderente, che contribuirà insieme ad altre entrate alla copertura dei costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa, fermo restando che alle diverse categorie di Associati sono riconosciuti i medesimi diritti.

Con l'adesione all'Associazione, gli Associati conferiscono mandato all'Associazione stessa per agire come referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, in conformità a quanto previsto dal Decreto CACER e dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD. L'Associazione viene individuata quale delegata responsabile per il riparto dell'energia condivisa, oltre che per la gestione delle operazioni di incasso e pagamento nei confronti del GSE e dei venditori, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 199/2021. Tale mandato comprende anche il rispetto delle *Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR* emanate dal GSE (di seguito le "Regole Operative") e di eventuali successive disposizioni normative o regolamentari.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. Gli associati saranno classificati in categorie, definite tramite un regolamento adottato con delibera dello stesso Consiglio Direttivo, in base alla configurazione di autoconsumo diffuso di appartenenza ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 (le "Configurazioni") e alla Cabina Primaria di riferimento. La configurazione di ciascun associato sarà determinata in funzione della Cabina Primaria a cui è connesso.

All'atto di presentazione della domanda ogni associato, potrà appartenere ad una sola Configurazione corrispondente alla Cabina Primaria e dovrà attestare e presentare documentazione a comprova di:

a) di non essere un'impresa in difficoltà, come definito nei seguenti casi:

(i) Per le **società a responsabilità limitata**, qualora abbiano subito perdite cumulate che abbiano ridotto il capitale sociale sottoscritto di oltre il 50%. Ciò si verifica quando, sottraendo le perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente incluse nei fondi propri della società), si ottiene un valore cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

1. (ii) Per le **società con soci a responsabilità illimitata per i debiti della società**, qualora le perdite cumulate abbiano ridotto di oltre il 50% i fondi propri, come risultanti dai conti della società;
2. (iii) Nel caso in cui l'impresa sia soggetta a una procedura concorsuale per

- insolvenza o presenti le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di tale procedura su richiesta dei creditori
- (iv) Per imprese diverse dalle PMI, qualora, negli ultimi due esercizi:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile sia stato superiore a 7,5;
 - il quoziente di copertura degli interessi (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
 - b) di possedere i requisiti morali previsti dagli articoli 94-98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, il "Codice degli Appalti");
 - di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto aiuti di Stato oggetto di recupero obbligatorio, ai sensi di una decisione della Commissione europea, come previsto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, senza averli rimborsati o depositati in un conto bloccato;
 - c) di non essere in una situazione di esclusione ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche, e di non essere soggetto a misure di prevenzione.

In caso di mancata attestazione e dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) non sarà riconosciuta la qualifica di Associato. La perdita anche solo di uno dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) comporterà l'esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Articolo 6– Domanda di ammissione

Per aderire all'Associazione è necessario:

- Possedere i requisiti morali e tecnici previsti per la partecipazione, come stabilito dallo Statuto;
- Compilare l'apposita scheda di adesione;
- Versare la quota associativa, se prevista.

L'importo della quota associativa viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, che può eventualmente modificarlo in base alle necessità. La proposta sarà poi sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

All'inizio di ogni anno fiscale, agli associati sarà inviato un promemoria per il rinnovo della tessera tramite la mailing list dell'Associazione.

L'unico limite all'ammissione dei nuovi soci, oltre al possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, riguarda la normativa vigente sulla CER (Comunità Energetica Rinnovabile): possono aderire solo i titolari di punti di connessione che ricadono sotto la stessa cabina primaria.

L'ammissione alla Comunità Energetica è subordinata al possesso dei requisiti previsti e al rispetto delle normative vigenti, in particolare dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001 e degli articoli 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021. L'unico limite all'adesione è rappresentato dalla configurazione normativa della Comunità: i titolari dei punti di connessione devono essere collegati alla stessa cabina primaria, come stabilito dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD.

L'Associazione viene individuata come soggetto delegato per la gestione del riparto dell'energia condivisa e delle operazioni di incasso e pagamento nei confronti del GSE e dei venditori, in conformità con l'art. 32 del D.Lgs. n. 199/2021.

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda di ammissione entro 3 (tre) mesi, seguendo il proprio regolamento. La decisione si basa sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e sulla coerenza con gli equilibri della Comunità Energetica Rinnovabile, garantendo che i benefici siano equamente distribuiti tra gli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l'interessato riceverà comunicazione motivata entro 4 (quattro) mesi dalla richiesta. Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, potrà presentare ricorso all'Assemblea degli associati, che valuterà la richiesta nella prima

riunione successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione dopo la sua costituzione richiede che l'associato dichiari esplicitamente di accettare le norme contenute nello Statuto e autocertifichi quanto dichiarato.

L'ammissione come Associato è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della Direttiva n. 2001/2018.

Gli Associati conservano tutti i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di energia elettrica, inclusa la facoltà di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento di una quota associativa, il cui importo viene determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Fa eccezione il Comune di Barzio, in qualità di soggetto proponente e avendo sostenuto i costi iniziali per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), che è esentato dal pagamento della quota associativa.

Ulteriori esenzioni dal pagamento della quota associativa possono essere concesse dal Consiglio Direttivo, previa approvazione dell'Assemblea, a favore di soggetti in comprovata situazione di povertà energetica.

La qualifica di Associato conferisce i seguenti diritti:

- a) **Partecipare all'Assemblea con diritto di voto**, a condizione di essere iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ogni Associato dispone di uno o più voti in base al proprio ruolo:
 - Associato produttore o consumatore: 1 voto;
 - Associato produttore e consumatore (prosumer): 2 voti;
 - Qualora un Associato possieda più POD, avrà diritto a un numero di voti pari al numero di POD detenuti.
- b) Partecipare attivamente, anche su base volontaria, alle attività e alla vita dell'Associazione;
- c) Partecipare alle elezioni degli organi direttivi ed essere candidato per le cariche elettive;
- d) **Essere informato** su iniziative ed eventi organizzati dall'Associazione;
- e) **Contribuire finanziariamente**, in base alla propria disponibilità e volontà, alle iniziative e ai progetti promossi dall'Associazione.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per mancanza o venir meno dei requisiti morali di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice degli Appalti o per morosità dello stesso nel versamento di oltre novanta giorni della quota di associazione sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 8 – Condivisione dell'energia e calcolo dell'energia

Gli associati prendono atto che, nel rispetto delle Regole Operative emanate dal GSE, qualora su base annua l'energia condivisa incentivabile della CER superi il valore soglia del 55% rispetto al totale dell'energia immessa in rete dagli impianti, l'eventuale eccedenza della tariffa premio sarà destinata ai consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzata per finalità sociali con benefici diretti sui territori in cui sono ubicati gli impianti di condivisione.

Inoltre, nel caso in cui la CER benefici di contributi in conto capitale cumulabili con la tariffa premio, come previsto dal Decreto CACER e dalle Regole Operative, il valore soglia del 55% sarà ridotto al 45%.

Articolo 9 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 60 giorni per soggetti Consumer o Prosumer con impianti di produzione di energia inferiori a 5 kW e preavviso di 120 giorni per soggetti con impianti maggiori mediante lettera raccomandata A/R o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione (PEC).

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.

Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'Associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'Associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'Associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alcun diritto alla restituzione dei beni conferiti in proprietà o in

godimento.

TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 10 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- i Comitati di Gestione;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato;
- l'Organo di Controllo o/e revisore dei conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile, purché proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli Associati.

Articolo 11 -Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli Associati purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno due membri del consiglio direttivo o da un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche per posta telematica valido in caso di avvenuta conferma di ricezione, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati o rappresentati; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati, in tal caso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso.

Qualora un associato non possa partecipare all'Assemblea, ha la facoltà di delegare un altro membro avente diritto a parteciparvi, compilando e presentando l'apposito modulo di delega.

Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe, oltre alla propria partecipazione.

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'esclusione in seconda istanza (a seguito di ricorso) degli associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea delibera inoltre in merito a:

- b) modifica/esclusione della quota associativa;
- c) l'utilizzo degli importi di cui al Decreto CACER, nonché degli ulteriori importi previsti e riconosciuti alla Comunità Energetica per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la Comunità Energetica deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;
- d) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto.

Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone per il quale si procederà a scrutinio segreto.

Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

e custodito presso la sede dell'Associazione.

Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'Assemblea e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 12 – Decisioni Richiedenti Approvazione Unanime

Indipendentemente da quanto previsto dai precedenti articoli dello Statuto, tutte le decisioni e deliberazioni relative alle seguenti materie devono essere approvate all'unanimità da tutti i Soci. Tale approvazione può essere espressa anche mediante teleconferenza, secondo quanto previsto dallo Statuto stesso.

In particolare, è richiesta l'unanimità per:

- a) **Tipologia degli investimenti:** qualsiasi decisione relativa agli investimenti sugli impianti situati nel territorio di competenza, siano essi a carico o di proprietà dell'Associazione, indipendentemente dal loro valore.
- b) **Assunzione di finanziamenti:** qualsiasi decisione che comporti l'assunzione di finanziamenti, di qualunque natura e valore, che generino un indebitamento per l'Associazione, connesso agli investimenti diretti indicati al punto precedente.
- c) **Rilascio di garanzie a terzi:** qualsiasi decisione riguardante il rilascio di

garanzie, di qualsiasi tipo, da parte dell'Associazione in favore di terzi.

Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le decisioni relative a investimenti o disinvestimenti sugli impianti effettuati dai singoli Soci prosumer, purché tali decisioni non compromettano l'equilibrio generale del bilancio energetico della Comunità Energetica.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri di cui almeno quattro (in caso di nove), tre (in caso di sette), due (in caso di cinque) o uno (in caso di tre) devono essere scelti tra i soci Fondatori o in mancanza degli stessi, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Nel consiglio direttivo devono essere presenti rappresentanti di tutte le configurazioni, sia in modo diretto (come membri appartenenti alla configurazione corrispondente) sia in modo indiretto (attraverso membri delegati da un'altra configurazione).

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti così nominati non devono trovarsi nelle situazioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti/società private/società in controllo pubblico previste dalle normative vigenti in materia.

In caso di cessazione dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o altre cause, al componente cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo medesimo. Il componente del Consiglio Direttivo subentrante in luogo di quello cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe stato in carica il componente cessato. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari.

Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'Associazione.

Qualora venga meno un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 7 giorni liberi prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) convocare l'Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di

- appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- c) redigere il bilancio d'esercizio;
 - d) verificare il rispetto dello Statuto;
 - e) deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
 - f) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
 - g) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro; determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - h) sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;
 - i) promuovere e organizzare eventi associativi;
 - j) conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti la CER;

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario, vengono approvati dal Consiglio stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 14 – Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli Associati, coordinandone i lavori ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Al Presidente spetta:

- a) rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) coordinare le attività dell'Associazione;
- d) firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- e) Nominare il soggetto referente

Il Presidente, quale soggetto avente la legale rappresentanza dell'Associazione, nominerà e conferirà mandato a un soggetto delegato che assumerà il ruolo di referente della medesima Associazione per quanto riguarda i rapporti con il GSE (di seguito, il "**Referente**").

Il referente sarà responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e della gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

Nel rispetto di quanto previsto dalle Regole Operative emanate dal GSE il soggetto referente deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte delle suddette configurazioni sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti.

È necessario, inoltre, che per il Referente non ricorrano le cause di esclusione previste anche per gli associati e indicate al precedente articolo 7.

Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'Associazione.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo

ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Articolo 15 – Vicepresidente

In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente che è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Articolo 16 – Comitati di Gestione

I Comitati di Gestione sono istituiti dal Consiglio Direttivo per ogni Configurazione, composta dai soci connessi a una specifica cabina primaria, come previsto dall'articolo 5 e 6 del presente statuto. La funzione principale dei Comitati di Gestione è quella di esprimere pareri sull'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia relativi alla propria Configurazione.

In particolare, i Comitati di Gestione rilasciano un parere vincolante per:

- a) L'adozione del regolamento relativo alla propria Configurazione, riguardante l'utilizzo degli importi versati all'Associazione in base alle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, inclusi gli articoli 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le disposizioni applicative, quali la Delibera ARERA n. 727/2022, il D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 e il D.D. n. 22/2024, che disciplinano le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata;
- b) La delega della funzione di referente della Configurazione;
- c) Eventuali ulteriori questioni assegnate al Comitato di Gestione dai regolamenti adottati.

I soci che fanno parte di ciascuna Configurazione sono membri di diritto del relativo Comitato di Gestione.

Il funzionamento dei Comitati di Gestione è disciplinato da un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Segretario

Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo. Al segretario spetta:

- a) organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) svolgere compiti assegnati dal Presidente

Articolo 18 - Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta:

- a) riscuotere le quote d'iscrizione
- b) provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della Comunità Energetica;
- c) curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;
- d) monitorare la gestione economico/finanziaria dell'Associazione;
- e) supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio.

Articolo 19 - Cessazione del Presidente

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Presidente, il Vicepresidente ne assume *pro tempore* la carica fino a nuova elezione.

Articolo 20 - Cessazione del Vicepresidente

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Vicepresidente, il Tesoriere ne

assume *pro tempore* la carica fino a nuova elezione.

Articolo 21 - Cessazione del Tesoriere

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Tesoriere, il Segretario ne assume la carica *pro tempore* fino a nuova elezione.

Articolo 22 - Cessazione del Segretario

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Segretario, il Tesoriere ne assume *pro tempore* la carica fino a nuova elezione. In caso di vacanza della carica di Segretario per mancanza di soci che ne vogliano assumere l'impegno, il Tesoriere avrà funzioni di Segretario fino a nuova nomina.

Per la convocazione d'assemblea straordinaria si vedano le norme contenute nello Statuto e nell'eventuale Regolamento per il suo funzionamento.

Articolo 23 – Organo di controllo e revisore dei conti

Nei casi previsti dalla Legge e qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell'Organo di Controllo non sono associati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 24 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione, descritto nell'atto costitutivo;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Articolo 25 - Risorse Economiche / Fonti di finanziamento dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi e i contributi previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni

applicative, tra cui la Delibera ARERA n. 727/2022, il D.M. MASE n. 414 del 7.12.2023 e il D.D. n. 22/2024 ss.mm.ii., per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ricevuti per conto degli Associati e da questi attribuiti all'Associazione;

- b) contributi degli Associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli Associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati sia da Associati che da non Associati;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli Associati e dei terzi;
- g) le restituzioni dei benefici pagati alla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n. 727/2022, il D.M. MASE n. 414 del 7.12.2023 e il D.D. n. 22/2024, incassati dalla Comunità e a questa destinati da parte degli associati;
- h) le quote associative, se deliberate dal Consiglio Direttivo;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE n. 414 del 7.12.2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD 22/2024), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 26 – Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio relativo all'esercizio precedente, che viene sottoposto all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine non è comunque perentorio.

Articolo 27 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Gli utili, gli avanzi di gestione, le riserve e i fondi costituiti con questi ultimi devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle strettamente connesse.

L'Associazione non potrà in alcun modo distribuire, nemmeno indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, indipendentemente dalla loro denominazione, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso, scioglimento individuale del rapporto associativo o in qualsiasi altra ipotesi.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta tramite deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, qualunque ne sia la causa, l'Assemblea procederà a nominare uno o più liquidatori, conferendo loro i necessari poteri. Il patrimonio dell'Associazione sarà destinato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, ad altri enti con finalità analoghe.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29 – Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Articolo 30 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale, e previa programmazione da parte degli Enti Pubblici associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento.

Articolo 31 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, e per quanto da esso non previsto, si rimanda alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

